

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 245, del 22 ottobre 1955)

COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

ART. 1

(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)

È costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

- a) le somme disponibili sul fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale e interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;
- b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale e interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;
- c) le quote d'ammortamento per capitale e interessi su mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;
- d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;
- e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;
- f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. (1)

ART. 2

(Destinazione del Fondo - Mutui - Interessi e spese di gestione)

Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici (2), nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a quattro miliardi (3).

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento (4) della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo art. 3 nella misura, rispettivamente dell'80 e del 20 per cento.

In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui possono essere

anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento (5).

Nel saggio di interesse è compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto nella misura e con le modalità che saranno fissate nella convenzione di cui all'art. 5.

I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile (6) all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (7), per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento (8), escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (9).

ART. 3

(Deposito del Fondo - Modalità per i prelievi)

Le somme indicate nel secondo comma dell'art. 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 5, per mezzo della Cassa di Risparmio di Trieste e di quella di Gorizia (10).

Detti istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attività.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche per il tramite di altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso.

A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947 n. 1075, e successive modificazioni. (11)

ART. 4

(Comitato per la gestione del Fondo)

I finanziamenti sono deliberati da un Comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio.

Il Comitato è composto: da un presidente;

da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia; da cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile (12).

1 componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo.

Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio d'interesse dovuto (13). Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni (14) dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro su proposta del Comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'art. 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente (15)

ART. 5

(Modalità per la somministrazione dei finanziamenti)

Le modalità per il prelievo delle somme depositate a disposizione del Fondo, in relazione alle singole somministrazioni, il modo delle erogazioni, le garanzie, le altre modalità connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo, nonché quelle relative ai rapporti tra il Comitato e gli Istituti di credito sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro, il presidente del Comitato ed il legale rappresentante della Cassa di Risparmio di Trieste e di quella di Gorizia (16), nonché, ove occorra, con i legali rappresentanti degli Istituti di credito di cui al precedente art. 3,

ART. 6

(Agevolazioni tributarie)

Ai mutui per la costruzione di alloggi concessi ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 16 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni legislative in materia di edilizia economica e popolare.

Le altre operazioni di finanziamento che saranno effettuate a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ad eccezione dell'imposta di bollo sulle cambiali, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per mille lire.

In compenso gli Istituti di credito corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale mutuato. Restano salve, in ogni caso, le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali.

Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento (17).

ART. 7

(Aumento del Fondo per i crediti a favore delle piccole e medie imprese industriali)

E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 500 milioni di lire al Fondo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro in Trieste e Gorizia, il quale servirà per la concessione di prestiti a favore delle medie e piccole imprese industriali nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Sono ammesse al benefici di tale fondo anche le aziende artigiane.

ART. 8

(Copertura)

Alle spese previste nell'art. 1, lettera f) e nell'art. 7, si fa fronte con corrispondenti aliquote dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

Le somme relative sono iscritte nello stato di previsione della stesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955 (18).

ART. 9

(Variazioni di bilancio)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1955.

GRONCHI

Segni - Vanoni - Andreotti - Gava
Romita - Cortese - Cassiani

Visto, il Guardasigilli: Moro

NOTE

(1) I successivi conferimenti di somme sono stati stanziati a partire dal 1963.

Da tale data dette somme, nel corso degli anni stanziate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono state fatte affluire con apposite leggi: da parte dello Stato:

- sulla gestione ordinaria della L. 908/55 (per interventi del fondo nelle province di Trieste e Gorizia)

- sulla gestione separata delle LL. 198/76 e 828/82 (per interventi del fondo in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia)

- sulla gestione speciale della L. 336/76 (per interventi del fondo a favore delle iniziative colpite dal terremoto del 1976),

da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia:

- sulla gestione separata, di cui agli art. 4 e 5 della L. 8/70 (per interventi del fondo in tutto il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia).

(2) Per l'art. 7, 1° comma, del D.P.R. 714/78 - Riordinamento dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste - viene disposto che: «Le agevolazioni finanziarie previste dalla Legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle imprese destinate a svolgere attività nell'ambito portuale».

(3) L'importo originario di quattro miliardi è stato sostituito inizialmente dalla L. 934/70 con il disposto «per un importo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso» e successivamente dalla L. 388/2000 (finanziaria 2001) con il disposto "per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457"

(4) Con delibera CIPE 98(2001) del 15.11.2001 (GU 31 dd. 6.2.2002) la durata massima del prestito è stata portata a 10 anni, introducendo per il periodo di preammortamento il limite massimo di 2 anni.

Con l'art. 2 della L. 462/68 è stata aumentata la percentuale massima di intervento per le iniziative industriali ed artigiane dal 50 al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di progetti; con l'art. 144, comma 39, della L. 388/2000 la percentuale massima dal 50 al 70 per cento è stata aumentata anche per le iniziative turistico-alberghiere.

(5) Attualmente i tassi di interesse agevolati da applicare alle operazioni previste dalla L. 908/55 e successive modifiche ed integrazioni sono variabili, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 29.7.1999 (GU n. 183 dd. 6.8.1999), come di seguito evidenziato:

tasso Euribor a sei mesi ridotto del 20% per mutui concessi a grandi imprese

tasso Euribor ridotto del 50% per mutui concessi a medie imprese

tasso Euribor ridotto del 65% per mutui concessi a piccole imprese

I tassi fissati con le modalità sopra specificate non possono essere comunque inferiori alla misura delle commissioni dovute in relazione all'importo delle operazioni. La determinazione della misura del tasso di interesse in via amministrativa è stata disposta dall'art. 25 della L. 67/88 (legge finanziaria 1988) il quale prevede che: «i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla accennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario».

(6) Il 3°, comma dell'art. 125 della L.R. 75/82, e successive modifiche ed integrazioni dispone che: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, la disciplina cui fare riferimento per quanto concerne i requisiti soggettivi degli operatori e dei beneficiari, i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato, nonché le caratteristiche oggettive degli alloggi, è quella prevista dalla presente legge». In base alla delibera CIPE 98(2001) del 15.11.2001 i mutui edilizi sono concessi comunque nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

(7) Per l'art. 3 della L. 26/86 sono compresi tra i possibili soggetti mutuatari anche quelli di cui all'art. 18 della L. 457/78 (enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, cooperative edilizie a proprietà individuale, imprese di costruzione e privati che intendano costruire la propria abitazione, nonché comuni ed istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione, e cooperative edilizie a proprietà indivisa).

(8) La durata ed il tasso di cui al presente comma sono da considerarsi sostituiti da quanto disposto in merito dai provvedimenti di cui alle precedenti note 4 5 (durata non superiore ai 10 anni con eventuale preammortamento massimo di 2 anni, entro il 70% della spesa ammessa e tassi differenziati come per i mutui industriali).

(9) La non-nativa cui fare riferimento è l'art. 125 della L.R. 75/1982 e la L.R. 6/2003.

(10) L'operatività è stata estesa con L. 336/76 alla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone e al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.

(11) L'ultimo comma è stato aggiunto con la L. 221/57.

(12) L'originaria composizione di 9 membri è stata modificata con l'aumento a 14 membri:

- per l'art. 6 della L. 8/70, sostituito dall'art. 5 della L. 198/76 il Comitato

«è integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze»;

- per il penultimo comma dell'art. 17 della L. 828/82 il Comitato

«è integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attività economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio»;

con il trasferimento delle funzioni amministrative relative al Fondo alla Regione Friuli-Venezia

Giulia, disposto con il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, la stessa ha regolamentato con la Legge n. 9 dd. 11 aprile 2003 l'operatività del Fondo, intervenendo anche sulla composizione del Comitato di gestione, con l'art. 2, commi 1 e 2:

- "I finanziamenti sono deliberati da un Comitato di gestione avente sede a Trieste e nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze"

- "il Comitato è composto da:

a) un Presidente

b) quattro membri designati dalla Giunta regionale, scelti su temi di esponenti delle attività economiche indicati rispettivamente dalle Camere di commercio di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone;

c) sei membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze."

(13) La determinazione della misura dei tassi di interesse in via amministrativa è stata disposta dall'art. 25 della L. 67/88 (legge finanziaria 1988); vedi precedente nota 5.

(14) Per l'art. 18 della L. 623/59 le delibere di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali, comunicate al Ministero del Tesoro, diverranno esecutive dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso - qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che la L. 908/55 si propone - non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Per l'art. 2, comma 7, della L.R. 9/2003 le deliberazioni sono comunicate dal Presidente alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio che si avvale del Servizio del credito per i conseguenti adempimenti

(15) Per l'art. 4, comma 2, della L.R. 9/2003 "le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, previa motivata indicazione del Comitato stesso."

(16) Attualmente sono in vigore i contratti di data 28.5.2001 tra il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e la C.R. Gorizia Spa, il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa, la C.R. Udine e Pordenone Spa e la C.R. Trieste Banca Spa, ora Unicredit Banca Spa, e la convenzione con le s tesse B anche, stipulata in data 20.9.1983 con la Regione Friuli-Venezia Giulia e modificata con Atti Aggiuntivi di data 1.10.1996, 10.12.1997, 22.12.1999, e 23.12.2002.

(17) L'ultimo comma è stato aggiunto con la L. 233/63.

(18) Dal 1963 in poi sono state stanziato dallo Stato altre somme affluite, a seconda delle leggi, nelle 3 gestioni, ordinaria (L. 908/55), separata (LL. 198/828) e speciale (L. 336/76) nonché somme da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia affluite nella gestione separata (L. 8/70).